

MACCHINE INSICURE ANCHE DOPO LA CESSIONE

Un lavoratore autonomo, titolare di una impresa individuale, mentre era intento alla propria attività lavorativa, rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro.

L'evento lesivo, verificatosi mentre il lavoratore stava utilizzando un'attrezzatura di lavoro, era stato provocato dalla caduta di una struttura della macchina, dove si trovava l'utensile, in quanto priva di un dispositivo di sicurezza idoneo ad assicurarne in modo assoluto la condizione di fissaggio all'intero corpo macchina.

A causa della mancanza di tale dispositivo e, probabilmente, per le sollecitazioni connesse al funzionamento dell'utensile, l'organo porta utensile, privo del dispositivo specifico atto ad assicurare la stabilità della macchina, cadeva sul lavoratore provocandogli lesioni gravi.

GIUDIZIO

Il danno potenziale collegato a una macchina costruita e commercializzata in violazione di legge, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, sussiste in ogni momento di utilizzazione e pertanto non si può parlare di prescrizione per il reato di lesioni colpose eventualmente provocate anche a un lavoratore autonomo.

Il giudizio di primo grado si concludeva con una sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela, nel senso che tale atto era stato presentato oltre i termini stabiliti dalla legge.

Il giudice infatti, nonostante l'entità delle lesioni rendesse il procedimento procedibile d'ufficio, considerando che l'infortunio si era verificato nell'ambito di un'attività imprenditoriale svolta da un lavoratore autonomo, non aveva ritenuto tale evento un infortunio sul lavoro, nel senso che la disciplina relativa alla sicurezza sul lavoro riguarderebbe soltanto i lavoratori subordinati, con esclusione di soggetti diversi.

L'articolo 590 del codice penale, infatti, prevede il reato di lesioni colpose in generale, e stabilisce per tutti la procedibilità a querela della persona offesa, salvo nei casi in cui la lesione sia stata grave o gravissima, ma limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Per completezza si precisa che la lesione è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni, ovvero l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è gravissima se dal fatto deriva una malattia insanabile, la perdita di un senso o di un arto.

Da questa precisazione deriva che il lavoratore che abbia subito un infortunio sul lavoro, se vuole sottoporre il fatto al giudice penale, deve presentare un atto di querela soltanto nel caso

in cui la malattia, o l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, abbiano avuto una durata non superiore a quaranta giorni; in tutti gli altri casi si procede d'ufficio.

Contro la sentenza ricorreva per Cassazione il Procuratore della Repubblica sostenendo che, ove l'infortunio si verifici per inosservanza degli obblighi di sicurezza, tale inosservanza andrà addebitata al soggetto titolare dell'obbligo del rispetto delle regole cautelari imposte dal legislatore per la tutela dei lavoratori, sottolineando l'irrelevanza della qualità del soggetto infortunato, lavoratore subordinato o terzo estraneo all'impresa, purché sia ravvisabile il nesso causale fra la violazione delle norme di sicurezza e l'evento lesivo.

La corte di Cassazione ha annullato la sentenza di primo grado, disponendo il rinvio del procedimento alla Corte d'Appello competente che così motivava sulla questione: " il principio di diritto a cui il ricorrente aveva fatto riferimento, già enunciato nella giurisprudenza di legittimità, trovava applicazione anche nel caso in esame, giacché espressione di una disposizione di carattere generale che trova giustificazione nell'interesse pubblico a che i macchinari utilizzati per il lavoro siano dotati di quegli accorgimenti tecnici diretti ad assicurare l'incolumità fisica di chi li utilizza nell'ambito della propria attività lavorativa, indipendentemente dal rapporto in base al quale avvenga tale attività lavorativa, se di lavoro subordinato o autonomo.

La collocazione della disposizione di cui all'art. 7 DPR 547/55 nell'ambito della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ha la sua ragion d'essere nel carattere polivalente della stessa norma, nel senso che, ai fini del superiore interesse di tutelare l'attività lavorativa contro gli infortuni, esplica i suoi effetti sia nei confronti di chi costruisce o vende tali macchinari, con il divieto di mettere in circolazione macchinari non conformi alle prescrizioni antinfortunistiche, sia nei confronti del datore di lavoro, con il divieto di installare e far funzionare i medesimi macchinari qualora non siano regolarmente miniti dei dispositivi di sicurezza richiesti dalle norme antinfortunistiche, di tal che, in virtù del principio di equivalenza causale, il comportamento illecito di chi li pone irregolarmente in uso non interrompe il nesso di causalità tra il comportamento omissivo del costruttore e l'evento lesivo dell'incolumità fisica di chi li ha utilizzati nell'ambito della sua attività lavorativa.

Nel caso in cui l'infortunio sul lavoro trovi il suo antecedente logico/giuridico nell'inosservanza da parte del costruttore degli obblighi di sicurezza imposti nella costruzione di tali macchinari, egli si trova a rispondere a titolo di colpa specifica e, quindi, ai sensi del terzo comma dell'art. 590 c.p. come tale procedibile d'ufficio".

Un distinto procedimento veniva celebrato per la violazione degli articoli 7 e 82 del DPR 547/55, a carico del costruttore della macchina che aveva causato l'infortunio di cui si è detto più sopra.

L'articolo 7 contiene il divieto di costruire, vendere, noleggiare, concedere in uso macchine, attrezzature, utensili e apparecchi in genere non conformi alle norme di sicurezza. L'articolo 82 concerne il blocco della posizione di fermo delle macchine.

In questo secondo giudizio la parte offesa si costituiva parte civile, con specifico riferimento al reato contravvenzionale, chiedendo il riconoscimento di tutti i danni subiti.

Il giudice definiva il procedimento condannando il costruttore della macchina alla pena di un milione di ammenda e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio civile, concedendo all'infortunato una provvisoria di cinquanta milioni delle vecchie lire.

Contro questa sentenza proponeva ricorso per Cassazione il costruttore della macchina sostenendo che nel giudizio di primo grado il lavoratore infortunato non avrebbe dovuto trovare ingresso avendo lo stesso introdotto l'azione risarcitoria con la costituzione di parte civile nel-

l'altro processo a carico del costruttore per il reato di lesioni colpose.

In subordine il costruttore sosteneva l'avvenuta prescrizione del reato contravvenzionale.

La Corte di Cassazione ha evidenziato come debbano tenersi distinti i danni alla persona derivanti dal delitto di lesioni colpose da quelli collegati all'acquisto di una macchina priva dei requisiti di legge sanzionati penalmente.

Diverso, si afferma, è il bene giuridico protetto nei due reati e, di conseguenza, diversi sono i danni giuridicamente risarcibili in sede civile. Il giudice di primo grado, pertanto, sarebbe incorso in errore non operando tale distinzione.

Il danno all'integrità psicofisica subito dalla parte offesa, comprensivo del danno biologico, potrà farsi valere all'interno del procedimento riguardante il reato di lesioni colpose; il danno, invece, collegato all'acquisto di un bene rivelatosi diverso da quello pattuito, deve essere riconosciuto come autonomo danno risarcibile, la cui determinazione è affidata al separato giudizio civile.

La corte, quindi, passando all'altro motivo di impugnazione, quello relativo alla prescrizione del reato contravvenzionale, afferma che tale reato è per sua natura permanente, "perché il danno collegato ad una macchina costruita e commercializzata in violazione di legge, sussiste in ogni momento di potenziale utilizzazione, pericolosa per la salute e sicurezza degli operatori e di terzi, sicché non si è verificata la prescrizione".

La Corte di conseguenza, ha parzialmente annullato la sentenza di primo grado, eliminando le statuizioni civili, rigettando il ricorso nel resto.

COMMENTO

La sentenza di cui si discute pone, essenzialmente, due temi interpretativi: il primo riguarda le condizioni di procedibilità dell'azione penale quando l'infortunato non sia un lavoratore subordinato, ovvero un soggetto equiparato; il secondo concerne la prescrizione del reato contravvenzionale.

Procedibilità

- Il reato di lesioni personali colpose, in generale, è sempre procedibile a querela di parte. Fanno eccezione le lesioni riportate a seguito di un infortunio sul lavoro, che sono sempre procedibili d'ufficio, tranne nel caso in cui l'infortunio sul lavoro abbia determinato una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo non superiore a quaranta giorni. Al di sotto di questo limite, pertanto, è sempre richiesta la querela.
- L'articolo 1 del DPR 547/55 stabilisce che le norme di sicurezza "si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati".
- L'articolo 3 del decreto citato determina i soggetti equiparati ai lavoratori subordinati come segue: a) i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto della società e degli enti stessi; b) gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili e apparecchi in genere.
- L'articolo 1 del D.lg. 626/94 dispone: "Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici".

- L'articolo 1 appena riportato non fa più esplicito riferimento alla qualità di lavoratore subordinato.
- La questione relativa alla procedibilità a querela di parte, nel caso di cui si è detto presuppone la condizione lavorativa all'interno della quale si verifica l'infortunio; secondo la disciplina del DPR 547/55 il destinatario delle norme di sicurezza era il lavoratore subordinato, ovvero quello equiparato, con esclusione di qualsiasi terzo. In questo caso la querela sarebbe sempre necessaria.
- Non facendo più riferimento la nuova normativa alla condizione di lavoro subordinato, riteniamo che si possa condividere l'orientamento espresso dalla sentenza di cui si discute in ordine alla irrilevanza del tipo di lavoratore che subisca un infortunio, ma privilegiandosi la finalità della normativa prevenzionale che è quella, come si è detto, di tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori in ogni caso.

Prescrizione

- La Corte di Cassazione ritiene il reato contravvenzionale permanente perché l'utilizzazione di una macchina priva di idonei dispositivi di sicurezza può comportare sempre un danno per il lavoratore, fino a quando non vengano applicati i dispositivi in questione.
- Questa conclusione non ci sembra condivisibile perché non tiene conto della nota caratteristica del reato permanente, nel senso che la condizione di anti giuridicità persiste nel tempo e può cessare per volontà del soggetto agente. L'esempio scolastico riguarda il reato di sequestro di persona nel quale la condotta produce la consumazione del reato in modo permanente fino a quando il soggetto sequestrato non viene liberato, o per volontà del responsabile, ovvero per altre cause.
- Tornando al caso in discussione, il reato di violazione di norme di sicurezza ha carattere permanente, sino al momento della cessione del bene; da questo momento, infatti, cessa la condizione di permanenza perché il bene è uscito dalla sfera giuridica del detentore che, non avendone più la disponibilità, non può materialmente intervenire per rimuovere le condizioni di pericolosità.
- Il fatto che l'attrezzatura mantenga nel tempo il potenziale di pericolosità, non fa venir meno la cessazione della permanenza all'atto della cessione del bene; semmai tale fatto può costituire un effetto permanente del reato che può dar luogo a diverse responsabilità allorché si verifichi un infortunio.